





# Ordinamento bancario globale

Ecocomm, terzo anno,  
secondo semestre,

a.a. 2021-2022  
Lezioni prof.ssa M.  
Bonini



# L'accesso al mercato bancario




La disciplina dell'accesso all'esercizio dell'attività bancaria in Italia è differente a seconda che i soggetti interessati siano:

- ➔ **banche italiane**, con sede legale e direzione generale nel territorio della Repubblica;
- ➔ **banche UE**, con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia;
- ➔ **banche extra UE**, con sede in uno Stato extra UE.

---

**L'accesso al mercato bancario  
tramite autorizzazione (1)**



## Per quanto riguarda le banche italiane:


➔ possono esercitare l'attività bancaria solo una volta ottenuta dalla Banca d'Italia un'apposita **autorizzazione** che costituisce

a) condizione imprescindibile per la loro **iscrizione nel registro delle imprese**;

b) condizione inerente l'efficacia delle **modificazioni statutarie** che estendano l'oggetto sociale di una qualsiasi società allo svolgimento di attività bancaria.

---

**L'accesso al mercato bancario  
tramite autorizzazione (2)**



# L'accesso al mercato bancario: fra Italia e Ue

---

**Banca centrale europea**



**Banca d'Italia**




## Per il TUB

- ① L'autorizzazione è **rilasciata** dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia;
- ② è **negata**, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate dal TUB non risulti **garantita la sana e prudente gestione**.

---

**L'accesso al mercato bancario  
tramite autorizzazione (3)**



L'autorizzazione alla banca ha lo scopo di garantire una sana e prudente gestione della banca


a) gestione «sana», ossia

a.1) ispirata a criteri di redditività ed efficienza,

a.2) basata su decisioni indipendenti da interessi estranei all'impresa bancaria;

---

**L'accesso al mercato bancario  
tramite autorizzazione (4)**



L'autorizzazione alla banca ha lo scopo di garantire una sana e prudente gestione della banca

b) gestione «prudente» ossia


b.1) contiene i rischi naturalmente connessi all'esercizio dell'attività bancaria mediante

- ➔ un'adeguata collocazione delle risorse disponibili,
- ➔ una oculata diversificazione degli investimenti

(v. anche parametri di BASILEA)

---

**L'accesso al mercato bancario  
tramite autorizzazione (4.a)**




## L'autorizzazione: Banca d'Italia

Condizioni *ex* TUB:

- a) nec. venga adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
  - b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
- 

**Condizioni per l'autorizzazione  
all'esercizio dell'attività bancaria (1)**




c) il capitale versato sia di **ammontare non inferiore** a quello determinato dalla Banca d'Italia. Ossia:

- ➔ **più elevato per le banche in forma di società per azioni e per le banche popolari;**
- ➔ **meno elevato per le banche di credito cooperativo (effettivamente versato e non soltanto sottoscritto).**

---

## **Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (2)**




d) venga presentato un **programma** concernente l'attività iniziale, unitamente **all'atto costitutivo** e allo **statuto** (ex Direttiva n. 77/780/CE)

➔ **il programma iniziale** consente alla Banca d'Italia di conoscere e valutare i progetti industriali e finanziari (l'autorizzazione **non potrà essere negata** in base ad un giudizio di opportunità sul programma presentato);

---

## **Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (3)**




d.1) oltre al programma devono essere presentati anche:

- ➔ l'atto costitutivo e lo statuto della società
- ➔ così che la Banca d'Italia abbia il potere di verificare se le norme che regolano l'organizzazione e la c.d. *corporate governance* della banca contrastino con
  - a) le regole organizzative ritenute necessarie ai fini di una sana e prudente gestione dell'ente,
  - b) intesa in termini di coerenza fra l'attività che si intende svolgere e il modello organizzativo adottato;

---

## **Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (4)**




e) requisiti dei titolari di partecipazioni rilevanti:

→ di onorabilità stabiliti dal TUB e

→ i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal TUB;

---

**Condizioni per l'autorizzazione  
all'esercizio dell'attività bancaria (5)**



e.1) requisiti dei titolari di partecipazioni rilevanti:

➔ ex Dir. 89/646/CE, art. 7, comma 2:

le autorità competenti **rifiutano l'autorizzazione** se

e.1) la gestione sana e prudente **non è soddisfatta dalla qualità dagli azionisti o dei soci** che detengono una partecipazione diretta o indiretta non inferiore al **10% del capitale sociale o dei diritti di voto**

e.2) oppure se il titolare ha la possibilità di esercitare **un'influenza notevole** sulla gestione dell'impresa di cui detiene una partecipazione.

---

## **Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (6)**

## Per il TUB:


→ Il MEF ha provveduto a disciplinare tali aspetti nel d.m. n. 144, 18 marzo 1998 (in cui viene fissata **la soglia rilevante di partecipazione = 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto ovvero da una partecipazione di controllo, se inferiore**).

→ ulteriori requisiti di onorabilità:

il socio non sia stato sottoposto a misure di prevenzione né abbia riportato condanne penali per reati bancari, finanziari, contro il patrimonio o la pubblica amministrazione o per altri reati particolarmente gravi.

---

**Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio  
dell'attività bancaria (7)**



**N.B.:** la sussistenza dei requisiti di onorabilità al momento dell'autorizzazione non preclude alla Banca d'Italia di

“valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale anche in misura non superiore al 5%”.

➔ potere discrezionale della Banca d'Italia da esercitare entro l'ambito di una discrezionalità tecnica volta ad assicurare una sana e prudente gestione;


➔ il regime sanzionatorio:

1) su un piano **civilistico**,

2) nel **divieto di esercizio del diritto di voto** inerente alle azioni eccedenti il limite individuato per determinare la partecipazione rilevante.

---

**Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio  
dell'attività bancaria (8)**




Soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo: requisiti di

- ➔ professionalità,
- ➔ onorabilità e
- ➔ indipendenza indicati dal TUB.

Il TUB rinvia la concreta determinazione dei requisiti ad

- 1) ad un regolamento adottato dal **MEF**,
- 2) sentita la **Banca d'Italia**,
- 3) e a quanto previsto all'art. 2399 cod. civ. per i membri del collegio sindacale.


## **Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (9)**



Già con il d.m. n. 144 del 18 marzo 1998 sono state fornite precise indicazioni in merito al requisito della **professionalità**, con riguardo a:

- 1) **CDA** delle banche costituite in forma di **società per azioni e delle banche popolari**: aver maturato esperienza complessiva di almeno **tre anni** nell'esercizio particolari attività;
  - 2) **Presidente del CDA**: un'esperienza complessiva di almeno **cinque anni** nelle medesime aree di attività;
  - 3) **AD o DG**: in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a **cinque anni**.
- 

## **Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (10)**



➔ **Requisiti di onorabilità:**


i criteri simili a quelli per i soci;

➔ **requisiti di indipendenza:**

introdotti *ex novo* dal d.lgs. n. 37 del 2004 ➔  
principalmente riferimento a quanto a quanto  
previsto dall'**art. 2399 del cod. civ.** per i membri  
del collegio sindacale.

---

**Condizioni per l'autorizzazione  
all'esercizio dell'attività bancaria (11)**



## INOLTRE:

**inesistenza**, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che **ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza**;

1) per “stretti legami” devono intendersi i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che


- ➔ controlli la banca stessa,
- ➔ ne sia controllato o
- ➔ sia controllato dal medesimo soggetto che controlla la banca;

(**stessa condizione**: se un soggetto partecipi al capitale di una banca per almeno il **20% delle azioni con diritto di voto** o sia partecipato nella stessa misura dalla banca medesima).

- Resta ferma la possibilità attribuita alla Banca d'Italia di ampliare i confini di tale nozione.

---

**Condizioni per l'autorizzazione  
all'esercizio dell'attività bancaria (12)**



La funzione della norma:

evitare che siano autorizzati a svolgere attività bancaria soggetti che

- ➔ non possano essere efficacemente sottoposti a verifiche,
- ➔ in quanto l'attività dei supervisori è resa più complessa **dall'esistenza di assetti proprietari o partecipativi, anche a livello internazionale, tali da rendere più complesso e difficilmente controllabile l'intero quadro.**

---

**Condizioni per l'autorizzazione  
all'esercizio dell'attività bancaria (13)**

**Se ricorrono i presupposti elencati:**

➔ l'autorizzazione costituisce un *atto dovuto* da parte della Banca d'Italia

( BdI si limita ad accertare la sussistenza dei requisiti senza esercitare alcuna discrezionalità).

**Se manca anche una sola delle condizioni:**

➔ diniego dell'autorizzazione.

---

**Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio  
dell'attività bancaria (14)**

• **INOLTRE:**

previsione **specifiche sanzioni** → il successivo venir meno di uno dei requisiti **non comporterà la revoca dell'autorizzazione**, ma soltanto, a seconda dei casi:

- 1) **la decadenza o la sospensione** degli esponenti aziendali;
- 2) **la sospensione dal voto** dei soci “disonoranti”;
- 3) **l'obbligo di alienazione delle partecipazioni** detenute in eccedenza da soggetti privi dei requisiti necessari;


---

**Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio  
dell'attività bancaria (15)**

Il **procedimento di autorizzazione** è disciplinato dalle istruzioni della Banca d'Italia:

- 1) **AVVIO SU ISTANZA DI PARTE ORIGINARIA:** la domanda degli amministratori della società richiedente alla Banca d'Italia dovrà pervenire **dopo la stipulazione dell'atto costitutivo e prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese** che potrà essere effettuata dal notaio solo dopo la concessione dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia.
  - 2) **AVVIO SU ISTANZA DI PARTE MODIFICATORIA:** l'eventuale richiesta di modifiche all'atto costitutivo da parte della Banca d'Italia; l'autorizzazione ha infatti carattere preventivo.
- 

# Procedimento di autorizzazione 1/3




## FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA:

- ➔ il rilascio dell'autorizzazione da effettuarsi entro 90 giorni dalla domanda;
- tale termine può essere *interrotto* nel caso in cui la Banca d'Italia richieda al soggetto istante **ulteriori documenti**;
- *sospeso* nel caso in cui tale richiesta sia effettuata nei confronti di altre autorità;

---

# Procedimento di autorizzazione 2/3




## FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA:

- ➔ **Il procedimento** non può complessivamente superare il periodo complessivo di **un anno**.
- ➔ **Il silenzio** della Banca d'Italia oltre il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione **non costituisce un'ipotesi di silenzio-assenso**, ma è **soggetto a ricorso** di fronte al giudice amministrativo, secondo il procedimento previsto contro l'inerzia della Pubblica Amministrazione.

---

# Procedimento di autorizzazione 2.a/3



## **FASE INTEGRATIVA:**

una volta ottenuta l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, il notaio potrà procedere all'iscrizione della società bancaria

- ➔ nel **registro delle imprese** (con conseguente acquisto della personalità giuridica) e
- ➔ la Banca d'Italia medesima procederà all'iscrizione della banca autorizzata **nell'apposito albo delle banche da essa tenuto ex TUB.**

---

# **Procedimento di autorizzazione 3/3**



La disciplina relativa all'apertura di succursali distingue tra:

- 1) banche italiane;
- 2) UE;
- 3) extra UE.

In base alla definizione fornita dal TUB per 'succursale' deve intendersi una sede che

- ➔ costituisca parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e
- ➔ che effettui direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca.

---

## Apertura di succursali 1/2

In altri termini, la **succursale** è caratterizzata da:

- a) **svolgimento diretto** di attività bancaria;
- b) **assenza di personalità giuridica** trattandosi di sede secondaria di una banca avente sede legale altrove.

È soggetta alla disciplina delle succursali

➔ **anche la prestazione di servizi bancari** tramite **sportelli automatici** presso i quali è presente personale della banca;

➔ differente dalla succursale è invece il **c.d. ufficio di rappresentanza**, ossia una struttura destinata a svolgere **esclusivamente attività promozionale o di studio** dei mercati, senza quindi svolgimento di attività qualificabile come bancaria ex TUB.

---

## Apertura di succursali 2/2

- L'istituzione in Italia di succursali di banche italiane è assoggettata ad **un regime autorizzativo con caratteri parzialmente differenti** rispetto a quello relativo allo svolgimento di attività bancaria;
- Il procedimento è semplificato, valendo **il principio del silenzio-assenso** che integra l'operatività mediante nuove sedi secondarie;
- È sufficiente che la Banca d'Italia non formuli un espresso divieto all'apertura della succursale **entro 60 giorni dalla richiesta.**

---

## Banche italiane 1/2


- L'apertura di una nuova succursale **NON** può fondarsi su valutazioni di mercato, ma **esclusivamente** sulla valutazione della situazione organizzativa ed economico-finanziaria della banca richiedente;
- tale procedura semplificata non si applica alle banche che, **per esser state costituite da meno di un anno o per essere assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria**, non offrono solide garanzie di stabilità: ad esse si applicherà quindi il regime dell'**autorizzazione preventiva espressa**.

---

## Banche italiane 2/2

- Il principio è quello della **libertà di stabilimento**: ciascuna banca, autorizzata a svolgere attività bancaria dall'Autorità di vigilanza del Paese in cui è ubicata la sua sede legale, potrà insediare succursali in altri Paesi del mercato comune seguendo una procedura snella e semplificata che **non prevede alcuna autorizzazione preventiva** da parte del Paese ospitante.
- Per l'apertura di una **prima succursale** in Italia, una banca Ue dovrà segnalare tale intenzione all'Autorità di vigilanza del Paese membro in cui ha la propria sede principale il quale a sua volta invierà la relativa comunicazione alla Banca d'Italia.
- Decorsi 60 giorni dalla data di tale comunicazione, la succursale potrà essere attivata;


## Banche UE 1/2



- **unico limite:** può essere rappresentata da particolari condizioni stabilite dalla **Banca d'Italia** o dalla **Consob**, che non possono minare il principio della libertà di stabilimento;
- anche le succursali di banche Ue stabilite in Italia debbono essere **iscritte nell'albo delle banche ex TUB.**

---


## Banche UE 2/2



- Nel caso in cui la banca intenzionata ad aprire una succursale abbia la sede centrale in un Paese extra-Ue, ai sensi del TUB è necessaria un' **autorizzazione espressa da parte delle autorità creditizie italiane.**
- Per aprire la prima succursale in Italia è necessaria
  - ➔ l' **autorizzazione della Banca d'Italia,**
  - ➔ **sentito il Ministro degli affari esteri.**

---


**Banche extra-UE 1/3**



**Condizioni** per l'autorizzazione sono:

- 1) l'esistenza di un **ammontare minimo** di fondi propri;
- 2) la presentazione di un **programma di attività iniziale**;
- 3) il possesso dei **requisiti di onorabilità e professionalità** da parte degli esponenti aziendali.

**Banche extra-UE 2/3**



- Tra il Paese d'origine e l'Italia devono inoltre sussistere **condizioni di reciprocità**, è necessario che sia garantito:
  - 1) lo **scambio di informazioni** tra l'Autorità italiana e quella del Paese extracomunitario di origine;
  - 2) un certo **grado di trasparenza** del sistema di **vigilanza del Paese d'origine**;
  - 3) il **consenso dell'autorità di tale Paese** all'apertura della succursale.


---

**Banche extra-UE 3/3**

- Si è in presenza di libera prestazione di servizi nel caso in cui un **soggetto operi direttamente nel territorio di un Paese** **differente da quello di origine senza costituirvi una struttura operativa stabile - neppure nella forma di succursale**, ma semplicemente utilizzando un'organizzazione temporanea ovvero operando a distanza mediante telefono, e-mail o internet;
- Anche in tal caso è necessario operare delle **distinzioni a seconda della nazionalità** dell'operatore e del Paese in cui si intende operare.


---

## Libera prestazione di servizi 1/5



- In particolare, la prestazione di servizi senza stabilimento **da parte di una banca italiana in altro Paese dell'Unione Europea** è soggetta ad una **comunicazione** da inoltrare **alla Banca d'Italia** almeno **30 giorni** prima dell'inizio dell'attività indicando il Paese in cui si intende operare;
  - la Banca d'Italia provvederà poi ad **inoltrare tale comunicazione** all'Autorità competente nel Paese ospitante.
- 

**Libera prestazione di servizi 2/5**




- Nel caso in cui invece la prestazione di servizi da parte di banche italiane avvenga in un **Paese non UE**, sarà necessaria:

- 1) un' **autorizzazione preventiva da parte della Banca d'Italia**;
- 2) qualora ciò comporti anche lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare la Banca d'Italia **dovrà darne notizia alla Consob**;
- 3) sarà necessario richiedere le autorizzazioni previste dai Paesi extracomunitari ospitanti.


---

**Libera prestazione di servizi 3/5**



- Per quanto attiene **alla prestazione di servizi in Italia da parte di una banca Ue**, sarà necessaria una **comunicazione** preventiva da parte dell'autorità del Paese d'origine alla Banca d'Italia, che dovrà a sua volta informare la Consob nel caso in cui la prestazione di servizi comporti anche **l'attività di intermediazione mobiliare**.
  - La prestazione di servizi da parte di **banche extra-Ue** richiede invece **un'autorizzazione espressa della Banca d'Italia**, sentita la Consob in relazione all'attività di intermediazione mobiliare, senza alcuna mediazione da parte delle autorità di vigilanza del Paese d'origine.
- 


## Libera prestazione di servizi 4/5



**Infine:** le Istruzioni di vigilanza dalla Banca d'Italia prevedono che la disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento si applichi anche ai servizi bancari e finanziari prestati per posta o mediante altri mezzi di comunicazione, al ricorrere di due condizioni:

- 1) il servizio bancario/finanziario venga fornito in seguito ad una **iniziativa commerciale** da parte del prestatore nel territorio del destinatario contenente un **invito a concludere il contratto** e non una semplice promozione;
  - 2) l'offerta di servizi preceda lo spostamento fisico del prestatore nel territorio del destinatario per la conclusione degli atti oppure **il contratto possa essere concluso a distanza**, cioè senza la contemporanea presenza del prestatore del servizio o del destinatario
- 

# Libera prestazione di servizi 5/5





# Ordinamento bancario globale

Ecocomm, terzo anno,  
secondo semestre,

a.a. 2021-2022  
Lezioni prof.ssa M.  
Bonini